

SAC Modena
U.O. RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI
tel. 059/209419 fax 059/209406

Pratica Sinadoc n. 10887/2016

SPEITTE DITTA
BINI METALLI S.R.L.
VIA CAVAZZA, 14/A
41122 - MODENA
(no.pec)

e, p.c.

ARPAE DI MODENA
SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO AREA CENTRO - MODENA

AL COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE
Pec: ambiente@cert.comune.modena.it

ALL'AUSL DI MODENA
DISTRETTO DI MODENA

HERA S.P.A. - DIREZIONE ACQUA
Pec: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA - L.R. 13/2015.
DITTA BINI METALLI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL
D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MODENA, VIA CAVAZZA,
14/A.

TRASMISSIONE ATTO

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette in allegato alla presente il provvedimento autorizzativo in oggetto rilasciato da questa Agenzia con determinazione n. DAMB/2016/791 del 25/03/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Allegati: n. 3
GR/fd

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
via Giardini n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aonno@cert.arpae.emr.it

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con prot. n. 884012016/5392 del 31.05.2016

Data 05.10.2016 Firma



ARPAE

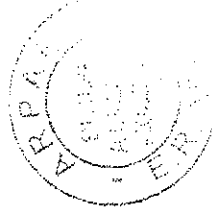
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

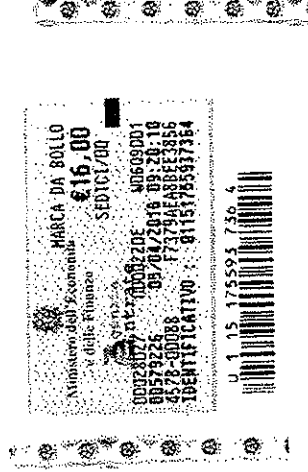
* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-791 del 25/03/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA c. L.R. 13/2015. DITTA BINI METALLI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MODENA, VIA CAVAZZA, 14/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-800 del 25/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque MARZO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.





OGGETTO: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA - L.R. 13/2015.

DITTA BINI METALLI S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MODENA, VIA CAVAZZA, 14/A.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", agli artt. 14 e 16 assegna alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

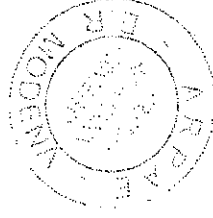
La Ditta Bini Metalli S.r.l., avente sede legale e impianto a Modena, via Cavazza, 14/A svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15), mentre quella di recupero è articolata nella messa in riserva, selezione/cernita, riduzione volumetrica mediante pressatura per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. Nell'impianto viene altresì effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

I titoli abilitativi ambientali ad oggi vigenti per l'impianto in oggetto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 246 del 09/06/2009, avente validità sino al 31/05/2019.
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 91 del 31/05/2011, avente validità sino al 31/05/2021, per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazione n. 175 del 17/10/2012.
- Iscrizione al n. MOF0029 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 14/05/2018.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 0 59/209409 | PEC: aomo@cert.arpae.emr.it



- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli 269 e 281 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 4 del 09/01/2013, avente validità sino al 14/05/2018.
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal Comune di Modena con atto prot. n. 99503 del 22/08/2011, avente validità quattro anni.
- In data 29/08/2014, la ditta Bini Metalli S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata assunta agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 85567/9.11.6. del 01/09/2014.

L'istanza è finalizzata ad ottenere:

- il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- la riduzione dei quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con determinazione n. 246 del 09/06/2009, per i rifiuti pericolosi.

In data 22/10/2014, la Ditta ha fornito documentazione integrativa richiesta con nota della Provincia di Modena prot. n. 101238/9.11.6. del 17/10/2014.

Nel provvedimento unico verranno ricompresi anche i titoli ambientali nel seguito elencati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 ed iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06.

In data 18/11/2014 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Modena, prot. n. 147656, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento.

In data 11/12/2014 è pervenuto il parere del Comune di Modena, prot. n. 15990, relativo all'impatto acustico.

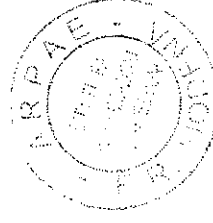
In data 16/09/2015, la ditta Bini Metalli S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Modena una richiesta ad integrazione dell'istanza di autorizzazione unica suddetta, tesa ad ottenere quanto segue:

- inserimento di due nuovi codici europei di rifiuti non pericolosi in modalità R13: 120117 "Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116" e 120121 "Corpi d'utensile e materiali di rettificazione esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120";
- esercizio dell'operazione di rimozione manuale delle parti metalliche (gabbie protettive) e dei pallets in legno sottostanti già autorizzata per il codice 150102, anche per i rifiuti pericolosi di cui al codice 150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".

Nessuna modifica viene apportata ai quantitativi massimi autorizzati.

La ditta ha contestualmente comunicato che nessuna variazione gestionale è intervenuta a seguito dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e dell'entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo di cui alla Decisione Ue 2014/955/UE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
 Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
 via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aocmo@cert.arpae.emr.it



In data 16/03/2016, la ditta Bini Metalli S.r.l. ha trasmesso a questa Agenzia ulteriore richiesta di integrazione finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione per il codice europeo 160122 "Componenti non specificati altrimenti" in modalità R13. Nessuna variazione è richiesta ai quantitativi massimi autorizzati.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione delle vigenti autorizzazioni con i titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore e non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento delle richieste dell'azienda riguardanti la gestione dei rifiuti.

Valutata altresì l'opportunità di unificare e razionalizzare in un solo atto le autorizzazioni vigenti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 unificandone le scadenze.

Valutata la non sostanzialità delle richieste avanzate.

Vista la dichiarazione resa dalla Ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia di animalia.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompanesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompanesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il "trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

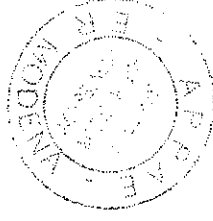
- 1) il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, alla ditta **Bini Metalli S.r.l.** con sede legale e impianto in comune di Modena, via Cavazza, 14/A, composta dei seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

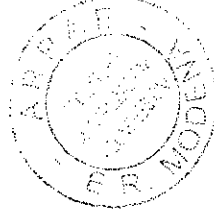
- 2) **Di modificare, integrare ed unificare con il presente atto le determinazioni ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, n. 246 del 09/06/2009 e n. 91 del 31/05/2011 e s.m., che dalla data del presente atto devono intendersi, a tutti gli effetti decadute.**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
 via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel + 39 0 59/209408 | fax + 39 0 59/209409 | PEC aoromo@cert.arpae.emr.it



- 3) Di stabilire che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico prot. n. 99503 del 22/08/2011 rilasciata dal comune di Modena, nonché la determinazione della Provincia di Modena n. 4 del 09/01/2013 relativa alle emissioni in atmosfera sono da intendersi, a tutti gli effetti decadute.
- 4) Di disporre che entro il 30/04/2016, la ditta Bini Metalli S.r.l. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alle garanzie finanziarie già agli atti di questa Agenzia che estenda la validità delle stesse anche al presente atto. Tali integrazioni devono altresì prevedere la voltura delle vigenti garanzie finanziarie a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.
- 5) Di disporre che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'attività sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti - Attività di recupero e smaltimento di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 6) Di dare atto che i suddetti titoli ambientali in materia di Acqua, Aria e Rumore riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e l'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.
- 7) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 8) Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/05/2021, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 9) Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :
 - a. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - b. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - c. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - d. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 10) Di informare che:



- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'Arpae di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	ARPAE
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE, ove rilevati situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- d) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Bini Metalli S.r.l., al Servizio Territoriale dell'ARPAE di Modena, distretto Area Centro - Modena, al Comune di Modena, all'AUSL di Modena, distretto di Modena e alla Società Hera S.p.A.

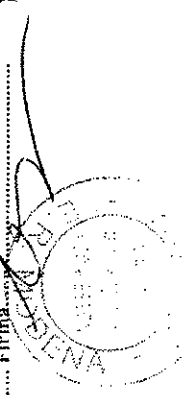
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

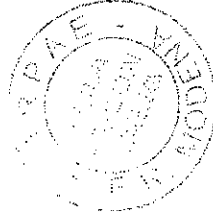
Da sottoscrivere in caso di stampa

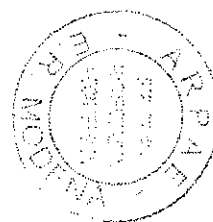
La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. DAMEN 206/194 del 25/03/2016
 Data 03/04/2016 Firma [firma]



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.





Allegato -- ACQUA

Ditta BINI METALLI S.R.L. (IMP. VIA CAVAZZA, 14/A) -- MODENA.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) • Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A -- PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

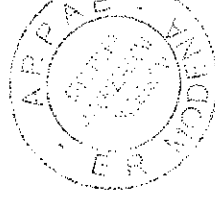
Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.



B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Bini Metalli S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché recupero mediante selezione, cernita e pressatura di rifiuti prevalentemente metallici.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Cavazza;
- b. le acque meteoriche ricadenti sulla palazzina uffici confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di Via Cavazza;
- c. le acque meteoriche ricadenti nell'area cortiliva nella quale sono stoccati i rifiuti sono raccolte tramite una griglia posta al centro del piazzale e sono convogliate all'impianto di depurazione costituito da una vasca di prima pioggia dimensionata per trattare i primi 8 mm di pioggia. Le acque raccolte nella vasca subiscono un trattamento di sedimentazione e disoleazione preliminarmente allo scarico nella pubblica fognatura di Via Cavazza;
- d. le acque di seconda pioggia eccedenti gli 8 mm vengono inviate direttamente nella pubblica fognatura di Via Cavazza.

I rifiuti pericolosi ad eccezione dei veicoli, vengono stoccati al coperto oppure all'interno di cassoni chiusi a tenuta; pertanto non sono oggetto di dilavamento.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui al precedente punto c. sono classificate come acque di prima pioggia.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico prot. n° 99503 del 22/08/2011, rilasciata dal comune di Modena alla ditta Bini Metalli S.r.l. per l'insediamento di Modena, Via Cavazza, 14/A;

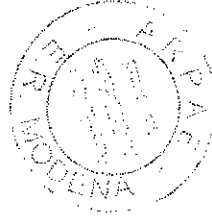
vista ed esaminata la documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni della Società Hera S.p.A protocollo n° 137602 del 14/11/2014;

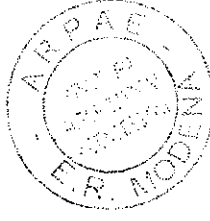
visto il parere favorevole del comune di Modena, prot. n. 147656 del 18/11/2014.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) è autorizzato il gestore della ditta **Bini Metalli S.r.l.**, per l'insediamento di Modena, via Cavazza, 14/A, a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi **nella pubblica fognatura di via Cavazza**;
- 2) lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel riceitore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;



- 4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 5) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di sedimentazione e disoleazione tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 7) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, al Comune di Modena ed alla Società Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 8) dovrà essere effettuata una campagna analitica semestrale sulle seconde piogge dopo i 15 minuti e dopo 30 minuti per almeno 3 eventi meteorici, ai fini di una valutazione di un loro eventuale trattamento depurativo, ricercando e analizzando i seguenti parametri: Solidi sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD, Piombo, Zinco, Ferro. I risultati della suddetta campagna analitica dovranno essere comunicati all'ARPAE di Modena (Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale Distretto Area Centro - Modena), al comune di Modena ed alla Società Hera S.p.A. entro 8 mesi dalla data di rilascio del presente atto.





Allegato ARIA

Ditta BINI METALLI S.R.L. (Stab.to V. CAVAZZA 14/A) – MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A- PREMessa NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1. del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

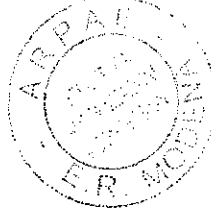
Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

B – PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La ditta **BINI METALLI SRL** svolge attività DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, COSTITUITI DA VEICOLI FUORI USO, negli impianti ubicati in comune di Modena, Via Cavazza, 14/A

Dalla documentazione agli atti risulta:
 la descrizione del ciclo produttivo,
 le tipologie e i quantitativi di rifiuto da trattate



le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

I SELEZIONE E TRATTAMENTO – TAGLIO CANNELLO

Svolte le opportune verifiche di conformità alla vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- pericolosità delle polveri
- flusso di massa delle emissioni
- durata delle emissioni
- condizioni meteorologiche
- condizioni dell'ambiente circostante,

Verificato che da quanto documentato, ad eccezione delle operazioni di taglio con canello, le emissioni diffuse di impianto e attività, non risultano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili;

Valutato che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti con emissioni convogliate, risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

EMISSIONI DIFFUSE

1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol;
2. Nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
3. Specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzione volumetrica dei rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoia, nebulizzazione di acqua sulla cesoia,;
4. Le aree esterne, tutte impermeabilizzate, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aocomo@cert.arpae.emr.it



Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

8. Periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

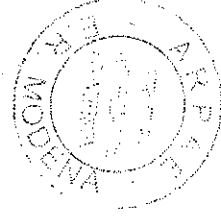
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al mal funzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed alla Sezione Provinciale di ARPA nel cui territorio è insediato lo stabilimento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

10. Prescrizioni relative alla messa in esercizio e a regime degli impianti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aooom@cert.arpae.emr.it



5. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

EMISSIONI CONVOGLIATE

6. Le emissioni delle attività di Taglio con cannello devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti di emissioni:

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - SELEZIONE E TRATTAMENTO - TAGLIO CANNELLO			
Portata massima	1.500	Nmc/h	
Altezza minima	6	m (*)	
Durata		Salutaria	
Concentrazione massima di inquinanti:			
Polveri totali		10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20		mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5		mg/Nmc
Impianto di depurazione: Filro a cartucce			
(*) e comunque almeno 1 metro oltre il colmo del tetto dello stabilimento.			

7. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori).

Entro la data di messa in esercizio, devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di depurazione, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi.

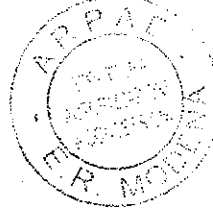
Filro a cartucce:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale con registrazione in continuo.

Il Gestore potrà optare, entro lo stesso termine, per sistema diverso che tuttavia garantisca la Registrazione di funzionamento dell'impianto di aspirazione e depurazione.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).



Per la suddetta emissione, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, la data di messa in esercizio degli impianti;

Tali impianti devono essere messi a regime, entro un periodo massimo di 60 giorni dalla data di messa in esercizio; Entro 30 giorni dalla data di messa a regime, il gestore deve trasmettere, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, i risultati delle analisi effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose;

Relativamente alla emissione n. 1 su tre campionamenti (polveri e portata) eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore); e su 1 campionamento (portata e ricerca di sostanze di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs 152/2006) a monte del filtro.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

La Provincia, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

1.1. Prescrizioni Tecniche relative alle emissioni in Atmosfera

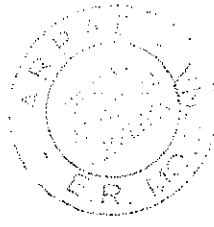
L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 -- UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:



- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). L' facilità dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-

9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m: sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco

Quota superiore a 15 m: sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

13. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente espresse/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

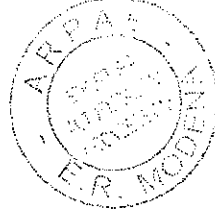
Metodi di campionamento e misura

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 4/4 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC acono@cert.arpae.emr.it



Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
 metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
 metodi normati e/o ufficiali
 altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

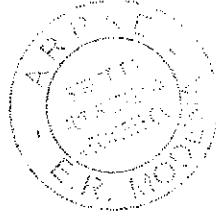
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 10263
	UNI 9968
	UNI 9969
	UNI EN 15068
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 9970
	UNI 10878
	UNI EN 14792
Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	

14. Autocontrolli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1 (portata e polveri).

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPA-MODENA (distretto territoriale) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il "Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpa entro le successive 24 ore.
(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).





Allegato RIFIUTI

DITTA BINI METALLI S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A MODENA, VIA CAVAZZA, 14/A

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMessa NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed inderogabilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

B-PARTE DESCRITTIVA

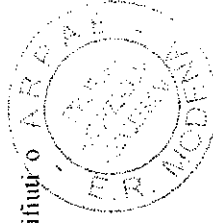
La ditta Bini Metalli S.r.l. presso l'impianto ubicato a Modena in via Cavazza, 14/A svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'impianto in oggetto è identificato catastalmente al foglio 48 mappale 393, confina a nord con uno stabilimento industriale, a sud con un altro impianto di recupero rifiuti, a ovest con stabilimenti produttivi artigianali e ad est con una palazzina residenziale collocata a 90 metri dai confini aziendali. L'area impiantistica è recinata, dotata di pavimentazione impermeabile e di sistema di raccolta e trattamento di sedimentazione e disoleazione delle acque preliminarmente al recapito in pubblica fognatura. Lungo il perimetro dello stabilimento è stata inoltre messa a dimora una siepe a schermatura dell'impatto visivo.

Nell'area sono presenti le seguenti strutture e attrezzature: palazzina uffici, capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti e alle lavorazioni, pressa per la riduzione volumetrica dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, piazzale impermeabilizzato per stoccaggio e lavorazione (pressatura) dei rifiuti, pesa.

Le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti svolte dalla ditta Bini Metalli S.r.l. sono:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- messa in riserva, selezione/cerita, pressatura/riduzione volumetrica per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;



- trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

L'attività di recupero è svolta ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06.

I rifiuti vengono stoccati in cassoni, contenitori o cumuli situati all'interno del capannone o nel piazzale esterno.

I rifiuti pericolosi ritirati da terzi ed originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli vengono stoccati al coperto oppure all'interno di cassoni chiusi a tenuta; pertanto non sono oggetto di dilavamento.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Bini Metalli S.r.l. per lo stabilimento sito a Modena in via Cavazza, 14/A è in possesso delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06:

- Autorizzazione n. 246 del 09/06/2009, avente validità sino al 31/05/2019.
- Autorizzazione n. 91 del 31/05/2011, avente validità sino al 31/05/2021, per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazione n. 175 del 17/10/2012.

La ditta Bini Metalli S.r.l. è inoltre iscritta al n. MOD029 del "Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 14/05/2018.

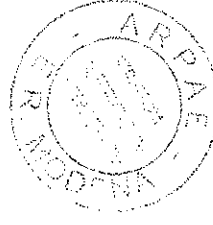
Contestualmente all'istanza di autorizzazione unica, la ditta ha richiesto la riduzione del quantitativo massimo complessivo stoccabile istantaneamente (R13 e D15) di rifiuti pericolosi autorizzato con determinazione n. 246 del 09/06/2009. La richiesta è finalizzata all'esclusione dell'attività dal campo di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014. La riduzione del quantitativo complessivo richiesto è da 240.45 t a 50 t.

In data 16/09/2015 la ditta ha richiesto ad integrazione dell'istanza di autorizzazione unica suddetta, quanto segue:

- inserimento di due nuovi codici europei di rifiuti non pericolosi: 120117 "Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116" e 120121 "Corpi d'utensile e materiali di retifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120";
- esercizio dell'operazione di rimozione manuale delle parti metalliche (gabbie protettive) e dei pallets in legno sostituiti già autorizzata per il codice 150102, anche per i rifiuti pericolosi di cui al codice 150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".

I nuovi codici di rifiuti richiesti sono originati da operazioni di sabbiatura o da rettifica/trattamento superficiale di metalli o plastiche e verranno ritirati in impianto previa acquisizione di certificazione analitica attestante la non pericolosità degli stessi. Nessuna variazione è prevista ai quantitativi massimi autorizzati. Tali rifiuti saranno gestiti in modalità R13; lo stoccaggio avverrà in cassoni collocati all'interno del capannone. La ditta chiede di poter rimuovere attraverso una calamita o nastro i materiali ferrosi eventualmente contenuti in detti rifiuti. L'operazione sarà effettuata all'interno del capannone nell'area già adibita al disassemblaggio RAEE. I rifiuti ferrosi rimossi saranno identificati con il codice 191202 ed avviati al recupero separatamente.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi di cui al codice 150110*, costituiti da cisternette di plastica che hanno contenuto sostanze pericolose, la ditta intende rimuovere manualmente le parti metalliche (gabbia protettiva) e i pallets di legno alla base. I pallets saranno codificati con il codice europeo 150103 mentre le componenti metalliche con il codice 170405. La cisternetta in plastica manterrà il codice pericoloso 150110*. Le operazioni di rimozione saranno svolte all'interno del capannone in prossimità dell'area di trattamento veicoli e disassemblaggio RAEE dotata di pozzetto cieco per la raccolta di eventuali liquidi. Le cisternette sono dotate di tappo. Lo stoccaggio avverrà in prossimità dell'area di lavorazione. Nessuna variazione è richiesta ai quantitativi massimi autorizzati.



La ditta ha contestualmente comunicato che nessuna variazione gestionale è intervenuta a seguito dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e dell'entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo di cui alla Decisione Ue 2014/955/Ue.

Infine, in data 16/03/2016, la ditta ha presentato ulteriore richiesta di integrazione finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione per codice europeo 160122 "Componenti non specificati altrimenti" in modalità R13. Il rifiuto è costituito da un insieme di componenti composti da più materiali, quali, ad esempio, specchietti, parti interne sportelli, volanti, ecc. La gestione di tale tipologia viene richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, in quanto non proviene da centri di messa in sicurezza e demolizione di veicoli autorizzati, ma da aziende che assemblano e producono veicoli leggeri o pesanti. Lo stoccaggio avverrà in cassone collocato in area esterna. Nessuna variazione è richiesta ai quantitativi massimi autorizzati.

Valutata la documentazione allegata alle istanze suddette, non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta Bini Metalli S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

1) le operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:

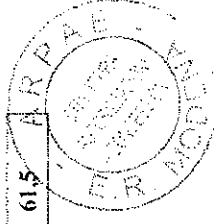
“R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

“D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

2) I rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue, le operazioni e i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato	
		t	mc
OPERAZIONE AUTORIZZATA D15			
120118*	Fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti oli		
150202* [§]	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (filtri olio)		
160107*	Filtri dell'olio		
160601*	Batterie al piombo		
160602*	Batterie al nichel-cadmio		
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
	Subtotale:	10	19,5
150106 [§]	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di carta, plastica, legno e ferro)	20	30
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	20	12
TOTALE D15:		50	61,5



CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO		Q. ANNUALE AUTORIZZATO (Selezione, cernita, disassemblaggio)
		t	mc	t/a
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13				
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli			
150202*	Absorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (filtri olio)			
160107*	Filtri dell'olio			
160601*	Batterie al piombo			
160602*	Batterie al nichel-cadmio			
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose			
170106*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose			
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate			
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose			
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose			
170503*	Terra e roccia, contenenti sostanze pericolose			
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose			
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose			
130204*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati			
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			
130206*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione			
130207*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili			
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			(*)
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212			
Subtotale:		40	66	
150106\$	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di carta, plastica, legno e ferro)	20	30	1.000/t/a
150203	Absorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	5	10	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	10	10	
160216\$	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperti)			



170402 [§]	Alluminio (spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperti)			
170411 [§]	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperti)			
	Subtotale:	15	10	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 200121, 200123 e 200135			
	Subtotale:	100	100	
070213	Rifiuti plastici			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici			
160119	Plastica			
160122	Componenti non specificati altrimenti			
	Subtotale:	20	20	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
120117	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120			
	Subtotale:	5	5	1.000
150102	Imballaggi di plastica	1	5	300 (*)
	TOTALE R13:	216	256	2.300

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 1606 contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

* Rifiuti classificati pericolosi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.

(*) Il quantitativo autorizzato e da intendersi come complessivo delle operazioni di separazione manuale eseguite sui rifiuti di cui ai codici 150102 e 150110*

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO (R13) n. veicoli	Q. MAX. ANNUALE (R12) 1/2
160104*	OPERAZIONE AUTORIZZATA R12 Veicoli fuori uso		

TOTALE R12:	6 ¹	6	1.000 ²
-------------	----------------	---	--------------------

¹ di cui massimo n. 1 costituito da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

² di cui massimo 100 l/a costituito da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06



Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso (codice europeo I60104*)

- 3) L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante mezzo mobile di proprietà dell'azienda dei veicoli fuori uso.
- 4) La gestione dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso deve avvenire nel rispetto del Progetto di Adeguamento approvato con determinazione della Provincia di Modena n. 548 del 01/06/2006, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.
- 5) La presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti sia ai veicoli fuori uso definiti all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03, sia ai veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06.
- 6) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA.
- 7) E' autorizzata l'operazione di taglio con fiamma ossiacetilenica sui veicoli contenenti elementi metallici da asportare per il successivo recupero separato, per un quantitativo massimo annuale pari a 300 tonnellate. Tale operazione deve essere effettuata esclusivamente sui veicoli per i quali sono già state effettuate le operazioni di messa in sicurezza, così come definite dal D.lgs. 209/03, nell'area appositamente identificata nell'elaborato grafico "Planimetria Rifiuti - emissioni - Agosto 2012", nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi della parte V del D.lgs. 152/06.
- 8) Per il primo anno di esercizio dell'attività, l'azienda è tenuta a comunicare ad ARPA di Modena e al Comune di Modena, la data di avvio e durata dell'operazione di taglio con fiamma ossiacetilenica, con almeno un giorno di anticipo.
- 9) I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio preliminare al trattamento devono essere disposti linearmente (non accatastati). Considerato che tale area di conferimento, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli da trattare.
- 10) Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire all'interno del capannone dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, nell'area identificata come "area rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di autodemolizione" nell'elaborato grafico "Tavola Unica - Marzo 2016 - Planimetria Rifiuti-Acque" pervenuto all'ARPAE in data 16/03/2016, secondo le seguenti indicazioni:
 - I condensatori contenenti PCB o PCT, rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi, devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso. Relativamente a tali condensatori, deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
 - i componenti che possono esplodere, quali air-bag, successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta;
 - gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso e più precisamente: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - i fluidi costituiti da antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - i contenitori dei rifiuti liquidi di cui sopra devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del



contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;

- I filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.

11) Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato alla messa in sicurezza del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.

12) I motori estratti devono essere stoccati in cassone a tenuta stagna e chiuso.

13) Lo stoccaggio dei pneumatici deve avvenire in cassone posto in prossimità del capannone.

14) I catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta.

15) Devono essere adottati provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare i pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.

16) Successivamente alla asportazione dei serbatoi di gas compresso dai veicoli e alla rimozione dei gas, si ritiene opportuno, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e di completa bonifica, riempire con acqua tali serbatoi per eliminare eventuali residui di gas.

17) La gestione dei fluidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 231 del 20/09/2002.

18) Le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento e nel rispetto comunque delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.

19) Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03, devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.

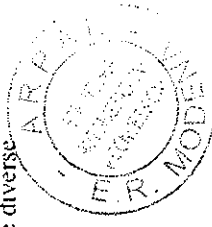
20) Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", la Ditta è tenuta a rinnovare preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.

21) Devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.

22) Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero.

23) Lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli.

24) L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli trattati.



25) Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.

26) I veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA.

27) Il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti.

28) Deve essere garantito il mantenimento:

1. di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
2. di un'adeguata recinzione lungo tutto il perimetro.

29) Deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno.

30) L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:

- art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
- art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
- art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

31) La viabilità deve essere mantenuta costantemente sgombra.

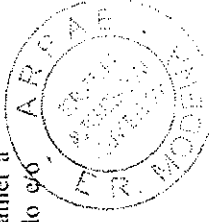
32) Il Piano di Ripristino dell'area, allegato al Progetto di Adeguamento, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività. Si precisa, a tal fine, che, entro tale termine, la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia, provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e prevedere la messa in ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area.

Prescrizioni relative all'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi

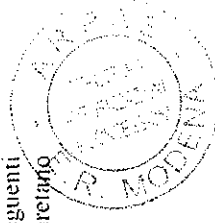
33) Relativamente agli imballaggi in materiali misti (150106) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti devono essere costituiti da una miscela di tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, imballaggi di ferro;
- b) le operazioni di recupero ammesse sono: messa in riserva e cernita finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche, per il loro successivo invio ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06. Sui rifiuti originati dalle operazioni cernita potranno altresì essere effettuate operazioni di riduzione volumetrica;
- c) le operazioni di cernita devono essere effettuate esclusivamente al coperto;
- d) sugli imballaggi destinati allo smaltimento sono ammesse operazioni di cernita consistenti esclusivamente nell'asportazione di eventuali corpi estranei. Non sono pertanto autorizzate operazioni di cernita finalizzate al recupero di frazioni;
- e) gli imballaggi misti destinati al recupero, devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento;
- f) lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente all'interno di n. 2 cassoni a tenuta, dotati di copertura, collocati nell'area cortiliva.

34) I fanghi identificati con il codice europeo 120118* devono essere stoccati in fusti o in container a tenuta. Tali rifiuti possono essere ritirati nell'impianto esclusivamente se allo stato fisico solido e non palabile.



- 35) I rifiuti identificati con il codice europeo 150203 devono essere messi in riserva esclusivamente all'interno di un cassone a tenuta collocato all'interno del capannone.
- 36) Relativamente ai rifiuti identificati con i codici CER 160601* (batterie al piombo) e 160602* (batterie al nichel-cadmio) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente all'interno della vasca in acciaio inox da 10 mc collocata nel capannone;
 - devono essere rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 253 del 13 settembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle eventualmente emanate dall'autorità locale;
 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
 - i liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie devono essere raccolti in idonei contenitori su superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta degli eventuali liquidi fuoriusciti dai contenitori. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformemente alle vigenti leggi;
 - i rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente dalle batterie conferite ad impianti di smaltimento;
 - qualora le batterie vengano conferite ad impianti di smaltimento, la Ditta titolare della presente autorizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'ARPAE di Modena, l'impianto (denominazione e sede) al quale i rifiuti medesimi sono destinati.
- 37) rifiuti di cui ai codici europei 160121*, 160807*, 170106*, 170204*, 170409*, 170410*, 170503*, 170801*, 170903* devono essere stoccati esclusivamente all'interno di cassoni a tenuta e chiusi.
- 38) I rifiuti identificati con il codice CER 160801 devono avere le seguenti caratteristiche: involucri in acciaio contenente supporto inerte con Pt, Pd, Rh e provenire da industria automobilistica, attività di demolizione autorizzata ai sensi del D.lgs. 152/06 o attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio. Lo stoccaggio deve avvenire all'interno di un cassone a tenuta collocato all'interno del capannone. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di recupero descritta al punto 5.5.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
- 39) I rifiuti costituiti da spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperti (codici europei 160216, 170402, 170411) devono avere le seguenti caratteristiche: fili o cavi o treccie di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% e provenire da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettronici ed elettrotecnici.
- 40) I suddetti rifiuti possono essere stoccati in cumuli all'interno del capannone, su superficie impermeabile dotata di pendenza atta a convogliare eventuali liquidi all'interno del pozzetto cieco. L'altezza massima dei cumuli deve essere pari a 3 metri. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati all'esercizio di attività di recupero conforme al punto 5.7.3. del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..
- 41) I rifiuti identificati con i codici CER 160214, 160216 e 200136 devono avere le seguenti caratteristiche: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana o metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi e provenire da industrie componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio. Lo stoccaggio deve essere effettuato in cassoni a tenuta dotati di copertura impermeabile. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati all'esercizio di attività di recupero conforme al punto 5.16.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..
- 42) I rifiuti identificati con i codici CER 070213, 120105, 160119 devono avere le seguenti caratteristiche: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche; imbottiture sedili in poliuretano



espanso e provenire da centri di messa in sicurezza e trattamento di veicoli autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, attività di riparazione e sostituzione su veicoli di servizio; industria automobilistica. Lo stoccaggio in cumuli deve avvenire all'interno del capannone. I cumuli di rifiuti devono avere un'altezza massima pari a 3 metri.

43) I suddetti rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati all'esercizio di attività di recupero conforme ai punti 5.5.3 e 6.6.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

44) Sui rifiuti di cui ai codici europei 160801, 160216, 170402, 160214, 160216, 200136, 070213, 120105, 160119 è ammessa l'operazione di cernita, intesa come asportazione di eventuali corpi estranei in grado di compromettere il successivo recupero.

45) I rifiuti costituiti da oli minerali, identificati con i codici CER 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, devono essere stoccati all'interno del capannone in idonei contenitori dotati di idoneo bacino di contenimento di capacità pari ad 1/3 di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve avere una capacità pari a quella del più grande dei serbatoi di stoccaggio; sono ammesse eventuali operazioni di travaso dei predetti rifiuti dai contenitori impiegati per il trasporto a quelli utilizzati per lo stoccaggio degli stessi. Tale operazione deve avvenire esclusivamente all'interno del bacino di contenimento.

46) I rifiuti identificati con il codice europeo 160213* devono essere stoccati esclusivamente in contenitori a tenuta collocati all'interno del capannone; non è pertanto ammesso lo stoccaggio in cumuli di tali rifiuti.

47) Relativamente ai rifiuti di cui ai codici 150102 e 150110* devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a. sono ammesse le operazioni di rimozione manuale delle parti metalliche (gabbie protettive) e dei pallets in legno alla base impiegati per la movimentazione degli imballaggi medesimi.

Tali operazioni devono essere svolte nel capannone in prossimità dell'area di trattamento veicoli e disassemblaggio RAEE dotata di pozzetto cieco per la raccolta di eventuali liquidi;

b. le componenti recuperabili rimosse devono essere conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

c. gli imballaggi di cui al codice 150110* devono essere sempre mantenuti chiusi. Le operazioni di rimozione manuale sopra descritte possono essere effettuate sui contenitori integri;

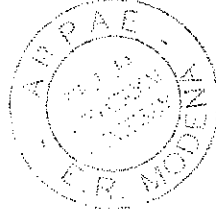
d. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone in prossimità dell'area di lavorazione.

48) I rifiuti di cui ai codici 120117 e 120121 devono essere stoccati in cassoni collocati all'interno del capannone. È ammessa la rimozione mediante calamita o nastro dei materiali ferrosi eventualmente presenti. Tale operazione deve essere effettuata all'interno del capannone. I rifiuti ferrosi rimossi devono essere conferiti ad impianti di autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

49) Per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) identificati con il codice CER 160214 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **l'operazione di recupero R13 autorizzata consiste nella messa in riserva e disassemblaggio manuale delle componenti recuperabili quali ferro, plastica e parti elettroniche varie;** tali componenti devono essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia;
- i rifiuti speciali non pericolosi per i quali sono ammesse le suddette operazioni sono esclusivamente quelli individuati nelle categorie 2.3.4 e 6 dell'allegato I A al D.lgs. 151/05¹;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio su rifiuti classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, per i quali può essere effettuata la sola messa in riserva;

¹ Abrogato e sostituito dal D.lgs. 49/2014



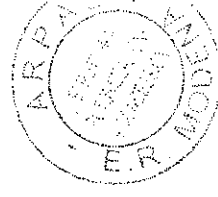
- non è altresì ammesso il trattamento di RAEE contenenti i fluidi, sostanze, preparati e componenti elencati al punto 4.2 del D.lgs. 151/05²;
- l'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
- l'impianto deve essere opportunamente attrezzato per trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- entro 6 mesi dalla chiusura dell'impianto deve essere attuato il piano di ripristino presentato in data 31/07/2008 al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.
- poiché nell'impianto non vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, lo stesso deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
 - a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - b) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - c) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - d) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.
- presso l'impianto devono essere presenti:
 - a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui;
 - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
- i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
- L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
- La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
- Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- Devono essere:
 - a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - f) utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.



- I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificarne la specifica metodologia di trattamento.
- un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.
- Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
- I recipienti fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi e dotati di apposita idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato
- La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi.
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accertare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
- Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

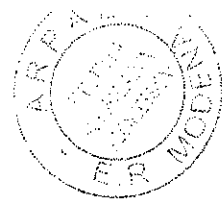
Prescrizioni generali

- 50) L'impianto deve essere gestito secondo la configurazione rappresentata nella planimetria "Tavola Unica Marzo 2016 - Planimetria Rifiuti-Acque" pervenuto all'ARPAE in data 16/03/2016, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.
- 51) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono contenere una sola tipologia per volta.
- 51) I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati allo smaltimento. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente dai non pericolosi.
- 52) Le aree ed i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente identificati con apposita segnaletica riportante il codice europeo del rifiuto stoccato e la sua destinazione (smaltimento o recupero).
- 53) Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
- 54) Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue,
- 55) Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
- 56) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.
- 57) I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
- 58) I contenitori e serbatoi dei rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- 59) La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.



- 61) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 62) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
- 63) I rifiuti destinati al riutilizzo devono essere conferiti ad impianti di recupero finale o ad altri centri che effettuino, oltre la messa in riserva (R13), anche cernita, selezione, frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 62) Presso l'impianto devono essere tenuti aggiornati due registri in conformità all'art. 190 della parte quarta del D. Lgs. 152/06: uno relativo all'attività autorizzata in regime ordinario ed uno per l'attività di recupero sottoposta alle procedure semplificate. Devono altresì essere mantenuti aggiornati i registri relativi all'attività di trattamento di veicoli fuori uso.





Allegato – IMPATTO ACUSTICO

DITTA BINI METALLI S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MODENA, VIA CAVAZZA, 14/A

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Bini Metalli S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché recupero mediante selezione, cernita e pressatura di rifiuti prevalentemente metallici.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA
 via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC acomo@cert.arpae.emr.it



- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle operazioni di carico/scarico rotami dagli automezzi con l'ausilio di una gru-caricatore, da una pressa e dal traffico indotto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- la ditta è situata in una zona industriale e ricade in classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto distano circa 90 metri dal confine dell'attività e ricadono in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico datata 16/12/2004 presentata dalla ditta Bini Metalli S.r.l. in allegato alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

considerato che, così come dichiarato dalla ditta nell'istanza, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione descritta nella suddetta valutazione presentata ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/95;

visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Centro - Modena con atto protocollo n. 15336 del 02/12/2014;

visto il parere espresso dal Comune di Modena con nota prot. n. 159990 del 11/12/2014, dal quale si rileva che l'attività svolta dalla ditta risulta compatibile dal punto di vista acustico.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Modena, via Cavazza, 14/A, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Bini Metalli S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 3) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 4) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

